



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2020, proposto da

Azienda Agricola Petrollino Pasquale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Perrotta Marcarelli, Giovanni Vincenzo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Perrotta Marcarelli in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione di Revisione in persona del presidente p.t- non costituito in giudizio;

nei confronti

Azienda Agricola De Donato Federica, Azienda Agricola di Iampietro Cristian, Azienda Agricola Moscato di Michele Senese, Azienda Agricola Gnazzo Antonio, Azienda Agricola De Vizio Antonietta – in persona dei rispetti legali rapp.ti p.t. -

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della graduatoria definitiva unica regionale del Progetto Integrato Giovani approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 157 del 3.8.2020;
 - 2) della nota della Regione Campania del 16.6.2020 prot. n. 2020.0280581 del 16.6.2020;
 - 3) del verbale n. 63 reso all'esito della seduta del 26.5.2020 dalla Commissione in sede di revisione, richiamato nel provvedimento impugnato sub 2);
 - 4) ove e per quanto occorre, del bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani (tipologia di intervento 4.1.2. e tipologia di intervento 6.1.1.) indetto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 239 del 13.10.2017;
 - 5) ove e per quanto occorre, del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 3.2.2020 con il quale l'Autorità di Gestione ha preso atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie così come rettificata e pubblicato gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
 - 6) ove e per quanto occorre, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno, del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 35 del 3.2.2020 di rettifica della graduatoria e del D.R.D. n. 28 del 3.2.2020 di approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie;
 - 7) ove e per quanto occorre, del provvedimento prot. n. 361502 del 30.7.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento per la Provincia di Salerno;
 - 8) degli altri atti connessi, preordinati e successivi ed eventuali modifiche e rettifiche della graduatoria definitiva;
- nonché

per l'accertamento e il riconoscimento del diritto dell'Azienda ricorrente ad essere ammessa con diritto al finanziamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Anna Pappalardo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 co 2 DL 137/2020;

Considerato che prima facie non appare infondata la censura relativa alla mancata considerazione del punteggio per "caratteristiche tecniche/economiche del progetto", avuto riguardo alla indicazione del costo degli investimenti ammissibili, per il quale la ricorrente assume di essere incorsa in un mero errore materiale di calcolo, nella sommatoria del totale, riconoscibile dal quadro economico, dai preventivi e dal business plan;

Ritenuto che va pertanto sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e deve essere ordinato alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda della ricorrente verificando tale errore

di calcolo ed, ove sussistente, di rideterminare il punteggio alla luce del rapporto effettivo fra il costo complessivo del progetto e la Produzione Standard aziendale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, richiesta dal difensore della ricorrente con istanza a verbale della odierna camera di consiglio, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e

delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, in caso di esito favorevole del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 27 aprile 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),
accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nei termini di cui motivazione, ordinando alla regione Campania di procedere alla valutazione della domanda della ricorrente nei sensi di cui in motivazione, adottando all'esito ogni conseguente determinazione;

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 27 aprile 2021.

Compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24.11.2020, mediante

collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO